ISTITUTO TEOLOGICO "SAN TOMMASO D'AQUINO" MESSINA

Aggregato alla Facoltà di Teologia dell'Università Pontificia Salesiana di Roma

STATUTI E ORDINAMENTI

98121 Messina Via del Pozzo, 43 – C.P. 28 Tel. 090 3691 – FAX 090 3691 103 www.itst.it

Nota previa

Il testo dei presenti *Statuti e Ordinamenti* è stato approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica con Rescritto del 4 agosto 2017 (prot.: 350/85), e di conseguenza entra in vigore a partire dall'anno accademico 2017-2018.

PREMESSA

Gli *Statuti* dell'Istituto Teologico "San Tommaso d'Aquino" di Messina constano di un Proemio e di 38 articoli. Gli *Ordinamenti* constano di 15 articoli.

PROEMIO

L'Istituto Teologico "San Tommaso d'Aquino" in Messina sorge nel 1932, per iniziativa della Ispettoria Salesiana Sicula, come Istituto Teologico Salesiano, per la preparazione spirituale e teologica di Studenti salesiani candidati al presbiterato, secondo le norme della Chiesa.

Nel 1968 una convenzione tra l'Arcidiocesi di Messina, la Provincia messinese dei Padri Cappuccini e l'Ispettoria Salesiana Sicula unifica i tre rispettivi Studi Teologici, costituendo l'Istituto Teologico "San Tommaso d'Aquino", aperto alle Diocesi della Sicilia e della Calabria, e ai Laici.

L'anno successivo l'Istituto viene affiliato alla Facoltà di Teologia dell'allora Pontificio Ateneo Salesiano di Roma con decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 24 ottobre 1969.

Nel 1972 l'Istituto promuove un Centro Catechistico per un vasto impegno di promozione e di azione catechistica a favore della Famiglia Salesiana e delle Diocesi della Sicilia e della Calabria.

Per rendere più ampia ed efficace l'opera di promozione catechistica, con l'anno accademico 1981-1982, l'Istituto inizia l'esperimento di un Biennio di specializzazione in Scienze Catechetiche.

L'Istituto viene aggregato alla Facoltà di Teologia della Università Pontificia Salesiana (UPS) di Roma con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 15 agosto 1985.

I presenti *Statuti* ed *Ordinamenti* sono redatti in conformità alle prescrizioni della Santa Sede, in particolare alla Costituzione Apostolica *Sapientia christiana* di Giovanni Paolo II con le annesse *Ordinationes* e le modifiche apportate dal *Decreto di riforma degli Studi ecclesiastici di Filosofia* della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 28 gennaio 2011, e agli altri documenti della stessa Congregazione, ossia la Nota *Pontifici Atenei Romani: riflessioni su alcune norme statutarie in vista della loro redazione definitiva* del 10 maggio 1984, il Documento *Pontifici Atenei Romani: alcune norme da introdursi negli Statuti e/o Regolamenti* del 10 maggio 1985, e le *Normae de Instituti Theologici aggregatione* del 23 giugno 1993. Inoltre sono stati riveduti in armonia con gli *Statuti* e gli *Ordinamenti* dell'Università Pontificia Salesiana di Roma, tenendo conto dell'esperienza protrattasi dall'Aggregazione fino ad oggi.

STATUTI

TITOLO PRIMO NATURA E FINALITÀ DELL'ISTITUTO

Art. 1 - Costituzione

- § 1. L'Istituto Teologico "San Tommaso d'Aquino" con sede in Messina, via del Pozzo 43, è costituito e governato secondo le prescrizioni della Santa Sede riguardanti le aggregazioni, e secondo gli *Statuti* della Università Pontificia Salesiana, alla cui Facoltà di Teologia è stato aggregato con Decreto della Congregazione per l'Educazione Cattolica del 15 agosto 1985.
- § 2. In spirito di servizio ecclesiale l'Istituto, i cui Docenti stabili sono in maggioranza salesiani, è aperto alla collaborazione con la Chiesa locale e con altri Istituti religiosi, con cui può stipulare convenzioni per costituire un unico centro di studi, mettendo in comune Docenti e Studenti.

Art. 2 - Fine

- § 1. L'Istituto, a servizio delle Chiese locali, dell'Ordine dei Frati Minori e della Congregazione Salesiana, si propone come scopo:
- a) la formazione culturale teologica dei candidati al sacerdozio ministeriale nel clero religioso e diocesano, e dei laici;
- b) la preparazione di esperti in Catechetica qualificata dalla dimensione liturgica, con attenzione alla condizione giovanile nel contesto del Meridione d'Italia.
 - § 2. Più precisamente, il secondo ciclo si propone di preparare:
- a) esperti in Catechetica, per l'insegnamento nei Seminari e per i corsi di formazione di catechisti;
- b) esperti in animazione liturgica, per corsi di animatori liturgici, in Centri diocesani, in Parrocchie, in Istituti e Centri di educazione;
 - c) insegnanti di religione, animatori di gruppi giovanili.

TITOLO SECONDO LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 3 - Rapporti con la Congregazione Salesiana, con l'Ispettoria Salesiana Sicula e con la Chiesa locale

§ 1. La Congregazione Salesiana, tramite l'Ispettoria Salesiana Sicula che ha fondato e promuove l'Istituto Teologico "San Tommaso", assicura al medesimo i Docenti salesiani nelle discipline fondamentali, i locali e gli altri sussidi necessari, a norma delle prescrizioni della Sede Apostolica e dei presenti *Statuti*. Vigila inoltre con cura che i Docenti e gli Studenti perseguano efficacemente il fine proposto.

- § 2. Il Superiore Provinciale dell'Ispettoria Salesiana Sicula si avvale di un Consiglio di Direzione di cui egli è d'ufficio membro Presidente e che è formato inoltre dall'Ordinario del luogo, anche in rappresentanza della Conferenza Episcopale Sicula, dal Decano della Facoltà di Teologia aggregante, dal Direttore della Comunità religiosa dell'Istituto Salesiano "San Tommaso" e dal Preside dell'Istituto aggregato. Possono far parte del Consiglio di Direzione, per specifica Convenzione, gli Ordinari e i Rettori del Seminario i cui Studenti frequentano l'Istituto.
- § 3. Rispettando le competenze delle Autorità Accademiche contemplate nei presenti *Statuti* ed in quelli dell'UPS, il Consiglio di Direzione svolge i seguenti compiti principali:
- a) collaborare con le competenti Autorità dell'UPS per il buon andamento dell'Istituto, anzitutto quanto alla dottrina e alla disciplina;
- b) designare la terna di candidati alla carica di Preside, prima che il Presidente del Consiglio medesimo la proponga per la nomina al Gran Cancelliere dell'UPS;
 - c) nominare il Vice-Preside;
- d) dare il *Nulla osta* per la cooptazione, la nomina e la revoca dei Docenti Stabili, Aggiunti e Stabilizzati, e per la designazione dei Docenti Invitati (cfr. *Statuti*, artt. 12-15);
- e) approvare i Delegati dei Docenti e degli Studenti eletti annualmente al Consiglio d'Istituto;
 - f) approvare il bilancio amministrativo;
 - g) estendere la convenzione ad altri Enti;
- h) dare un parere per la sospensione o la soppressione dell'Aggregazione, a norma della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*, salvo quanto prescritto nei presenti *Statuti*.
- § 4. Il Presidente del Consiglio di Direzione, in quanto Provinciale dell'Ispettoria Salesiana Sicula, esercita la sua potestà sui Docenti e sugli Studenti suoi soggetti in forza del diritto comune e delle Costituzioni salesiane.
- § 5. Il Presidente del Consiglio di Direzione propone al Gran Cancelliere la nomina del Preside, uditi i membri del Consiglio d'Istituto, almeno singolarmente.
- § 6. Pur essendo l'autorità religiosa e quella accademica autonome nel loro ambito, a norma del diritto, entrambe collaborano reciprocamente sia negli affari comuni, sia in tutto ciò che giova al bene comune.

Art. 4 - Rapporti tra Istituto "San Tommaso" e Facoltà di Teologia dell'UPS

- § 1. L'Istituto aggregato, per quanto concerne il suo governo, dipende dalle Autorità dell'UPS: il Gran Cancelliere, il Rettore e il Senato Accademico, il Decano della Facoltà di Teologia e le Autorità collegiali della medesima Facoltà secondo le indicazioni dei presenti *Statuti*.
 - § 2. Le funzioni principali del Gran Cancelliere dell'UPS sono:
 - a) favorire l'unione tra l'Università e l'Istituto aggregato;
 - b) promulgare gli *Statuti* dell'Istituto;
 - c) approvare e promulgare gli *Ordinamenti*, e interpretarli;

- d) proporre alla Congregazione per l'Educazione Cattolica i nomi dei Docenti stabili e stabilizzati per i quali deve essere chiesto il *Nulla osta*, e nominarli;
- e) nominare il Preside dell'Istituto, conformemente all'art. 6 § 2 dei presenti *Statuti*:
- f) deliberare sulla sospensione dell'Aggregazione, a norma della Cost. Apost. *Sapientia christiana*, salvo quanto prescritto per le competenze di altre Autorità.
- § 3.1. Spetta al Rettore dell'UPS proporre al Gran Cancelliere la sospensione o la soppressione dell'Istituto aggregato, firmare i documenti autentici dei titoli accademici dell'Istituto aggregato, ed approvare la cooptazione dei Docenti Aggiunti dell'Istituto aggregato, conformemente all'art. 14 dei presenti *Statuti*.
- § 3.2. Spetta al Senato Accademico dell'UPS dare il consenso per la sospensione o la soppressione dell'Aggregazione dell'Istituto.
 - § 4.1. Spetta al Decano della Facoltà di Teologia dell'UPS:
- a) mantenere i rapporti tra la Facoltà e l'Istituto aggregato e rappresentarlo presso altre Università e Istituti;
- b) riferire al Rettore dell'UPS e al Gran Cancelliere circa la vita e l'attività dell'Istituto secondo quanto è richiesto dai presenti *Statuti*;
- c) preparare, per le competenti Autorità dell'UPS affinché siano inviati alla Congregazione per l'Educazione Cattolica una relazione triennale informativa e valutativa dell'attività docente e investigativa dell'Istituto e i dati statistici annuali del medesimo:
 - d) firmare i documenti autentici dei titoli accademici;
 - e) esprimere un parere sulla nomina del Preside dell'Istituto.
 - § 4.2. Spetta al Consiglio della Facoltà di Teologia, dare il consenso:
 - a) sulla sospensione o soppressione dell'Aggregazione;
 - b) sulle promozioni dei Docenti;
 - c) sulle variazioni dei presenti Statuti e Ordinamenti.
- § 4.3. Spetta al Collegio dei Docenti della Facoltà di Teologia dare il parere sulla sospensione o soppressione dell'Aggregazione.

Art. 5 - Le autorità interne dell'Istituto

Il governo dell'Istituto viene esercitato, in collaborazione con le Autorità accademiche previste nei presenti *Statuti*, dai seguenti Organi accademici: il Preside, il Consiglio d'Istituto e il Collegio dei Docenti.

Art. 6 - Il Preside

- § 1. L'Istituto è governato dal Preside con potestà ordinaria, a norma del diritto comune e dei presenti *Statuti*, salvo le competenze delle Autorità superiori.
- § 2. Il Preside viene nominato dal Gran Cancelliere dell'UPS, tra una terna di Docenti stabili, proposta dal Presidente del Consiglio di Direzione, a norma degli artt. 3, § 3b e 4, § 2e, udito il Decano della Facoltà di Teologia, secondo l'art. 4, § 4.1e; come prescrivono le *Normae de Instituti Theologici aggregatione*, n. 11, è necessario che la nomina del Preside ottenga la conferma della Congregazione per

l'Educazione Cattolica; dura in carica un triennio, rinnovabile in via ordinaria una sola volta consecutivamente.

- § 3. Le funzioni precipue del Preside sono:
- a) tenere i rapporti con la Facoltà di Teologia e le autorità accademiche dell'UPS e farne conoscere ed osservare le disposizioni e le direttive; viene invitato al Consiglio di Facoltà quando vengono trattate questioni riguardanti l'Istituto;
- b) informare, almeno una volta l'anno il Consiglio di Direzione dell'Istituto, e con congrua frequenza il Presidente del medesimo, sull'andamento dell'Istituto;
 - c) rappresentare l'Istituto;
- d) convocare e presiedere il Consiglio d'Istituto, il Collegio e l'Assemblea dei Docenti e l'Organismo collegiale degli Studenti;
- e) curare che vengano osservati gli *Statuti* dell'Istituto e le norme emanate dalle Autorità superiori competenti;
- f) comporre e presiedere di diritto le Commissioni di esame, salvo quanto disposto dalla Facoltà di Teologia dell'UPS per gli esami di grado;
- g) firmare ed autenticare documenti, certificati e attestati di studio e di frequenza degli Studenti, diplomi di grado, salvo, per quest'ultimo caso, quanto è disposto nei presenti *Statuti*;
 - h) firmare la corrispondenza ufficiale dell'Istituto;
- i) designare i Docenti Invitati che non abbiano ancora ricevuto il *Nulla osta* del Consiglio di Direzione, quando l'ordinata gestione della vita accademica lo richiedesse, fermo restando l'obbligo di informarne il Consiglio stesso nella riunione successiva.

Art. 7 - Il Vice-Preside

- 1. Il Vice-Preside viene nominato dal Consiglio di Direzione tra i Docenti Stabili e Aggiunti, su proposta del Preside, e dura in carica un anno.
- 2. Il Vice-Preside sostituisce il Preside in caso di assenza o di impedimento e svolge gli incarichi da questi particolarmente demandatigli.

Art. 8 - Il Consiglio d'Istituto

- § 1. Il Consiglio d'Istituto è composto dal Preside, dal Vice-Preside, da tre Docenti Ordinari eletti per un triennio dal Collegio dei Docenti, da un Docente Straordinario e da un Aggiunto, eletti annualmente dal Collegio dei Docenti, e dai Delegati degli Studenti, eletti secondo quanto è stabilito negli *Ordinamenti* (cfr. art. 4, § 3a).
 - § 2. Le funzioni precipue del Consiglio d'Istituto sono:
- a) dare il parere per la promozione dei Docenti ed, eventualmente, per l'assunzione dello Stabilizzato (cfr. *Statuti*, art. 14);
- b) stabilire, previa intesa con il Decano della Facoltà di Teologia dell'UPS, i programmi, il calendario dell'Istituto, il calendario delle lezioni e degli esami;
- c) esprimere il parere sulla revisione dei presenti *Statuti* e relativi *Ordinamenti*;
- d) promuovere il coordinamento e l'unitarietà dell'insegnamento delle singole discipline;

- e) stabilire le condizioni per risolvere i casi dubbi degli Studenti;
- f) decidere su eventuali provvedimenti disciplinari a carico degli Studenti e sulla loro dimissione.
- § 3. Le questioni riguardanti i Docenti e la scelta di temi d'esame, vengono trattate dai soli Docenti.
- § 4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della metà più uno dei membri e la maggioranza assoluta dei voti.
- § 5. Il Consiglio viene convocato dal Preside e si raduna ordinariamente tre volte l'anno. Per giuste ragioni può essere convocato tutte le volte che il Preside lo riterrà opportuno o la convocazione verrà richiesta per iscritto da almeno cinque dei suoi membri.

Art. 9 - Il Collegio dei Docenti

- § 1. Il Collegio dei Docenti è composto dal Preside che lo presiede e da tutti i Docenti Ordinari, Straordinari e Aggiunti dell'Istituto.
 - § 2. Le funzioni del Collegio dei Docenti sono:
- a) eleggere i Delegati dei Docenti al Consiglio d'Istituto ed eventuali rappresentanti in organismi ecclesiastici o accademici; le modalità di tale elezione sono stabilite dal Preside, e possono prevedere una votazione per posta ordinaria o elettronica:
- b) dare il parere per la cooptazione e la conferma, annuale nei primi tre anni e poi triennale, dei Docenti Aggiunti dell'Istituto, conformemente all'art. 14 dei presenti *Statuti*;
- c) discutere ed esprimere il loro parere qualificato su tutte le questioni riguardanti l'Istituto e specialmente sui corsi, discipline, programmi, coordinamento e unitarietà dell'insegnamento, delle ricerche e della collaborazione tra i Docenti.
- § 3. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Preside ordinariamente due volte l'anno e tutte le volte che egli lo riterrà opportuno o la convocazione verrà richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri.
- § 4. Il Preside può chiamare a parteciparvi i Docenti Invitati, con voto consultivo.

Art. 10 - L'Assemblea dei Docenti

- § 1. L'Assemblea dei Docenti è composta da tutti i Professori che prestano il loro servizio all'Istituto.
- § 2. Secondo l'opportunità, essa viene convocata dal Preside per discutere le questioni di interesse comune concernenti il buon andamento dell'Istituto.

Art. 11 - L'Organismo collegiale degli Studenti

La partecipazione degli Studenti alla vita dell'Istituto si realizza, oltre che per mezzo dei Delegati al Consiglio d'Istituto, conformemente all'art. 8, § 1 dei presenti *Statuti*, anche mediante un Organismo collegiale degli Studenti, articolato in Assemblea degli Studenti di secondo ciclo e Assemblea degli Studenti di primo ciclo.

TITOLO TERZO DOCENTI

Art. 12 - Ordine dei Docenti

- § 1.1. I Docenti possono essere stabili, stabilizzati e non stabili;
- § 1.2. i Docenti stabili si distinguono in Ordinari e Straordinari;
- § 1.3. i Docenti non stabili sono gli Aggiunti e gli Invitati;
- § 1.4. si hanno, inoltre, Docenti Emeriti.
- § 2.1. Gli Ordinari e Straordinari sono assunti a titolo definitivo nell'Istituto e si assumono l'onere della rispettiva cattedra, i cui impegni vengono specificati negli *Ordinamenti* dell'Istituto (cfr. art. 5). Per le prestazioni accademiche di docenza degli Ordinari e degli Straordinari richieste da altre Facoltà o Università è necessario il consenso del Preside.
- § 2.2. Sono Aggiunti i Docenti cooptati nell'Istituto, secondo le convenzioni tra l'Istituto e le Diocesi o l'Ordine di appartenenza;
- § 2.3. sono Stabilizzati i Docenti chiamati personalmente al di fuori di convenzioni tra l'Istituto e la Diocesi o l'Ordine di appartenenza, e che svolgono insegnamento regolare nell'Istituto; essi sono equiparati agli Stabili, si assumono l'onere della cattedra a loro assegnata, e sono disponibili a tempo pieno per i compiti loro affidati dall'Istituto;
- § 2.4. sono Invitati i Professori di una Facoltà o Università, o comunque persone competenti in un settore della scienza, chiamati per determinate prestazioni accademiche.
- § 3.1. Sono Emeriti i Docenti Ordinari e Straordinari che, dopo almeno 25 anni di insegnamento nell'Istituto, cessano da questo loro ufficio o per avere compiuto i 70 anni di età o per altro motivo, esclusa la rimozione dall'ufficio;
- § 3.2. il Docente Emerito non può essere titolare di cattedra né rivestire incarichi accademici; per autorità del Consiglio di Direzione può ancora tenere corsi e seguire tesi di Licenza, nel qual caso non è tenuto ad assumere gli impegni del Docente stabile e partecipa al Collegio dei Docenti con voto consultivo.

Art. 13 - Nomina e numero dei Docenti stabili

- § 1. I Docenti stabili sono nominati dal Gran Cancelliere dell'UPS, su proposta del Presidente del Consiglio di Direzione in numero congruo a ricoprire le cattedre d'insegnamento (cfr. *Statuti*, artt. 3, § 3d e 4, § 2d). Il Gran Cancelliere può procedere alla nomina del Docenti stabili (Ordinari e Straordinari) solo dopo aver ricevuto il nulla osta dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.
- § 2. Per lo svolgimento delle attività di ricerca e di insegnamento l'Istituto deve avere un minimo di dodici Professori stabili e almeno altrettanti tra Aggiunti e Invitati.
- § 3. I Docenti stabili e stabilizzati dell'Istituto non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche ecclesiastiche o civili. L'incarico di Docente stabile è altresì incompatibile con altri ministeri o attività che ne

rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.

Art. 14 - Cooptazione dei Docenti Aggiunti

Per la cooptazione di un Docente Aggiunto si richiede che:

- a) sia provvisto del rispettivo dottorato o di titolo equipollente (cfr. *Norme Applicative*, art. 17);
 - b) si distingua per dottrina, testimonianza di vita e senso di responsabilità;
- c) sia ritenuto idoneo, udito il Collegio dei Docenti dell'Istituto "San Tommaso", all'insegnamento e alla ricerca dal Consiglio di Direzione e dal Consiglio di Facoltà di Teologia dell'UPS (cfr. *Statuti*, artt. 3, § 3d; 9, § 2b).

Art. 15 - Promozione dei Docenti

- § 1. Perché uno sia nominato Straordinario si richiede che:
- a) abbia svolto il compito di Docente Aggiunto per tre anni;
- b) per la pubblicazione di libri e studi sia ritenuto competente nella sua materia e idoneo all'insegnamento e alla ricerca dal Consiglio di Facoltà di Teologia dell'UPS, previo parere del Consiglio dell'Istituto aggregato (cfr. *Statuti*, art. 8, § 2a).
 - § 2. Perché uno sia nominato Ordinario si richiede che:
 - a) abbia svolto per cinque anni il compito di Straordinario;
- b) per eccellenza di dottrina dimostrata dalla pubblicazione di libri e studi, abbia, a giudizio del Consiglio di Facoltà dell'UPS e previo parere del Consiglio dell'Istituto aggregato (cfr. *Statuti*, art. 8, § 2a), confermato la propria perizia nel compito d'insegnamento e di ricerca.
 - § 3. Perché uno sia nominato Stabilizzato si richiede che:
- a) sia provvisto del rispettivo dottorato o di titolo equipollente (cfr. *Norme Applicative*, art. 17);
 - b) si distingua per dottrina, testimonianza di vita e senso di responsabilità;
- c) sia ritenuto idoneo, udito il Collegio dei Docenti dell'Istituto "San Tommaso", all'insegnamento e alla ricerca dal Consiglio di Direzione e dal Consiglio di Facoltà di Teologia dell'UPS (cfr. *Statuti*, artt. 3, § 3d; 9, § 2b);
 - d) abbia insegnato nell'Istituto per tre anni;
- e) per la pubblicazione di libri e studi sia ritenuto competente nella sua materia e idoneo all'insegnamento e alla ricerca dal Consiglio di Facoltà di Teologia dell'UPS, previo parere del Consiglio dell'Istituto aggregato (cfr. *Statuti*, art. 8, § 2a)

Art. 16 - Diritti e doveri dei Docenti

- § 1. I Docenti Stabili e gli Aggiunti godono di voce attiva e passiva in tutti gli Organi accademici dell'Istituto dei quali fanno parte.
- § 2. Ai Docenti è riconosciuta, secondo il metodo proprio di ogni disciplina, la giusta libertà di ricerca, di pensiero, e di manifestare con oggettività e prudenza il proprio parere nelle cose nelle quali sono esperti.

- § 3. Tutti i Docenti sono tenuti ad osservare gli *Statuti* e gli *Ordinamenti* dell'Istituto.
- § 4. I Docenti, nelle loro ricerche e nelle loro lezioni, siano consci di compiere il loro ufficio a nome della Chiesa e in comunione con il Magistero ecclesiastico.
- § 5. I Docenti, per potere assolvere il loro ufficio, siano liberi da altre incombenze incompatibili con i loro compiti di ricerca e di insegnamento, secondo quanto è richiesto negli *Statuti* e *Ordinamenti*.
- § 6. Gli scritti dei Docenti, che comunque impegnano l'Istituto, oltre all'approvazione canonica, siano sottomessi alla revisione e all'approvazione dell'Istituto, secondo la procedura indicata dal Consiglio d'Istituto.

Art. 17 – Cessazione dall'ufficio

- § 1. Tutti i Docenti cessano dall'ufficio al compimento dei 70 anni di età. Il Docente Emerito, con l'autorizzazione del Consiglio di Direzione, può ancora tenere corsi e seguire tesi di Licenza, tuttavia al compimento del 75° anno di età il Docente Emerito cessa da ogni attività accademica.
- § 2. I Docenti Aggiunti sono nominati *ad annum* per il primo triennio, e successivamente per tre anni, trascorsi i quali cessano dal loro incarico, a meno che non vengano riconfermati; concluso il primo triennio le conferme successive hanno ordinariamente la durata di tre anni.
- § 3. I Docenti Invitati e gli Assistenti sono nominati per ogni singolo anno. Trascorso l'anno, cessano dal loro incarico, a meno che non vengano riconfermati.

Art. 18 – Sospensione ed esonero dall'ufficio

I Docenti durante il loro incarico possono essere sospesi e anche esonerati dall'ufficio da parte del Gran Cancelliere per causa giusta e grave, come quando: 1) il loro insegnamento o le loro pubblicazioni sono in aperto contrasto con la dottrina cattolica, quale viene proposta dal Magistero autentico della Chiesa; 2) il loro comportamento è nettamente contrario ai buoni costumi; 3) rifiutano pervicacemente l'obbedienza alle Autorità costituite.

Art. 19 – Procedura nella sospensione ed esonero dall'ufficio

- § 1. È compito del Preside avvertire il Rettore dell'UPS quando si verifichino condizioni di cui all'art. 18, che richiedano l'avvio di una verifica disciplinare. Lo stesso Preside, coadiuvato dai colleghi più vicini al docente interessato, dovrà instaurare un dialogo sereno con il docente stesso per chiarire la situazione, soprattutto se è al suo insorgere. Se tale dialogo non risultasse utile, il Presidente del Consiglio di Direzione convocherà il docente interessato per un ulteriore occasione di chiarimento.
- § 2. Dimostrandosi inutili tali sforzi, il Preside ne renda edotto il Rettore dell'UPS, il quale procederà a un nuovo colloquio con il docente interessato, presentandogli con pari prudenza e sincerità la sua situazione; dovrà anche aggiungere

che, se entro un tempo determinato egli non avrà fornito le necessarie chiarificazioni o non si sarà ravveduto, il Rettore si troverà costretto a procedere ulteriormente.

- § 3. Constatata l'inutilità dei contatti, anche più volte ripetuti, di cui al paragrafo precedente, il Rettore convochi il Consiglio di Università perché agisca seguendo in tutto le norme del diritto comune sulla procedura amministrativa. In deroga alle norme di procedura amministrativa, il Consiglio di Università non emetterà alcun decreto al termine del suo procedimento, ma soltanto un parere qualificato sulla base delle constatazioni di fatto, dell'esame delle prove e del comportamento del docente in causa.
- § 4. Il parere qualificato del Consiglio di Università verrà trasmesso immediatamente, tramite il Rettore, al Gran Cancelliere, al quale spetta un ulteriore procedimento, a suo giudizio, o la decisione definitiva di esonero del docente dal suo ufficio. È sempre possibile da parte del docente in causa interporre un ricorso amministrativo alla Santa Sede contro la decisione del Gran Cancelliere. Il procedimento presso il Gran Cancelliere ha carattere pubblico, e comporta in tutti i casi la temporanea o la definitiva cancellazione del docente dall'Albo dei docenti dell'Istituto, con la sospensione o la privazione dei conseguenti diritti.
- § 5. Si dia libertà al docente interessato di esporre e difendere la sua posizione anche, se è il caso, con l'aiuto di un docente di sua fiducia; se non vuole farlo, si proceda d'ufficio, o se rifiuta tutto il procedimento, lo si annoti nel parere qualificato di cui sopra.
- § 6. Nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti dell'Istituto, il Rettore ne dia comunicazione immediata al Gran Cancelliere, e questi sospenderà "ad tempus" il docente.

TITOLO QUARTO STUDENTI

Art. 20 - Categorie di Studenti

- § 1. Gli Studenti si distinguono in Ordinari, Straordinari e Uditori.
- § 2.1. Sono Ordinari gli Studenti iscritti nell'Istituto allo scopo di conseguire i gradi accademici;
- § 2.2. sono Straordinari coloro che, con il consenso del Preside, frequentano in tutto o in parte le lezioni, ma non hanno i requisiti per accedere ai gradi accademici o non intendono conseguirli;
- § 2.3. sono Uditori coloro che, con il consenso del Preside, frequentano solo uno o più corsi per un determinato periodo di tempo.
- § 2.4. sono Ospiti coloro che, non volendo conseguire il grado accademico, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza, da far valere nei piani di studio di altra Facoltà o Università.

Art. 21 - Ammissione degli Studenti

Perché uno possa essere iscritto all'Istituto per conseguire i gradi accademici si richiede che:

- a) esibisca i regolari attestati di cui all'art. 24, § 1.1 delle *Norme Applicative*, e all'art. 27 dei presenti *Statuti*, richiesti per i rispettivi cicli e conformemente alle prescrizioni della Congregazione per l'Educazione Cattolica (cfr. *Pontifici Atenei Romani*, nn. 7-16);
- b) non sia iscritto contemporaneamente ad un'altra Facoltà come Studente Ordinario o come Straordinario a pieno programma.

Art. 22 - Diritti e doveri degli Studenti

- § 1. Gli Studenti hanno il diritto di trovare nell'Istituto gli strumenti e gli aiuti per elaborare e realizzare i piani di studio e di ricerca meglio confacenti alla loro domanda culturale e professionale, nell'ambito dell'organizzazione generale e delle oggettive possibilità dell'Istituto aggregato.
- § 2. Tutti gli Studenti Ordinari, Straordinari, Uditori, e Ospiti sono tenuti ad osservare gli *Statuti* e gli *Ordinamenti* dell'Istituto e a frequentare le lezioni, i seminari e i tirocini secondo le modalità determinate per ciascun ciclo di studi.
- § 3. Gli Studenti possono essere sospesi dai loro diritti o privati di essi, o anche esclusi dall'Istituto per motivi proporzionalmente gravi, secondo il giudizio del Consiglio d'Istituto.

TITOLO QUINTO OFFICIALI

Art. 23 - Nomina degli officiali e durata dell'incarico

- § 1. Officiali dell'Istituto sono il Segretario, l'Amministratore ed il Prefetto della Biblioteca.
- § 2. Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Direzione su indicazione del Preside; l'Amministratore ed il Prefetto della Biblioteca vengono nominati dal Provinciale dell'Ispettoria Salesiana Sicula.
- § 3. Essi durano in carica secondo il beneplacito di coloro ai quali compete la nomina.

TITOLO SESTO ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 24 - Norme generali

- § 1. L'ordinamento degli studi sarà regolato in base ai principi e alle norme contenute nei documenti ecclesiastici ed in ordine ai fini dell'Istituto (cfr. *Statuti*, art. 2).
- § 2.1. L'insegnamento delle discipline teologiche sia fondato sulla Parola di Dio scritta e sulla viva Tradizione della Chiesa, e risulti articolato unitariamente anche in connessione con le discipline filosofiche e le scienze umane.
- § 2.2. Pur nell'autonomia dei metodi e nell'apertura al dialogo, lo studio e l'insegnamento della dottrina cattolica si attua nella piena fedeltà al Magistero della Chiesa e secondo le norme da esso emanate, con particolare attenzione ai criteri proposti dagli artt. 67-70 della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*.
- § 2.3. Nell'insegnamento si osservino le norme contenute nei documenti del Concilio Vaticano II, come pure nei più recenti documenti della Sede Apostolica.
- § 2.4. Inoltre, per illustrare integralmente quanto più possibile i misteri della salvezza, gli studenti imparino ad approfondirli e a vederne il nesso per mezzo della speculazione, avendo San Tommaso per maestro (cfr. *Optatam Totius*, 16).

Art. 25 - Cicli e specializzazioni

Nell'Istituto vengono espletati:

- § 1. Un primo ciclo quinquennale di studi filosofico-teologici, a tenore di *Sapientia christiana*, art. 72a e delle annesse *Ordinationes*, art. 62 bis, § 3 con le relative modifiche apportate dal *Decreto di riforma degli Studi ecclesiastici di Filosofia* della Congregazione per l'Educazione Cristiana, e di *Norme Applicative* art. 51.1. Questo primo ciclo si conclude con il titolo accademico di primo grado o Baccalaureato in Teologia.
- § 2. Un Biennio di specializzazione in Catechetica (cfr. *Statuti*, art. 2), a tenore di *Sapientia christiana* art. 72b e di *Norme Applicative* art. 51.2. Tale Biennio intende, nella fedeltà al carisma di San Giovanni Bosco nella Chiesa, abilitare esperti in Catechetica e in Animazione liturgica e si conclude con il titolo accademico di secondo grado o Licenza in Teologia con specializzazione in Catechetica.
- § 3. Un anno di Teologia Pastorale offerto ai candidati al Ministero ordinato che non accedono al grado superiore, a norma di *Sapientia christiana* art. 74, § 2. Tale anno si conclude con il conferimento di un Diploma di Teologia Pastorale.

Art. 26 - Condizioni di ammissione

- § 1. Oltre al disposto dell'art. 21 dei presenti *Statuti*, per l'ammissione ai singoli cicli è richiesta una preparazione adeguata, secondo quanto prescrivono i seguenti articoli.
- § 2. Uno Studente può conseguire i gradi accademici nell'Istituto anche quando abbia iniziato gli studi teologici altrove. Egli è tenuto però a tutto quello che è richiesto dai presenti *Statuti* e *Ordinamenti* per tale conseguimento, tenendo conto delle materie e dei corsi già frequentati, nonché degli esami e prove felicemente superati. Tuttavia in nessun caso l'Istituto conferisce un grado accademico a

chi non abbia frequentato in esso i corsi almeno per un intero semestre, superandone i relativi esami.

§ 3. In casi dubbi è compito del Consiglio d'Istituto giudicare se constino le condizioni richieste per l'ammissione ai singoli cicli e prescriverne eventuali integrazioni.

Art. 27 - Iscrizione all'Istituto

§ 1. L'iscrizione al primo ciclo può essere effettuata accedendo al I corso filosofico (biennio) o al I corso teologico (triennio).

Per l'iscrizione al I corso filosofico, oltre a quanto stabilito nell'art. 21 dei presenti *Statuti*, si richiede: Diploma di studi superiori pre-universitari che ammetta validamente all'Università, ovvero un titolo universitario.

Per l'iscrizione al I corso teologico, oltre a quanto stabilito nell'art. 21 dei presenti *Statuti*, si richiede:

- a) Diploma di studi superiori pre-universitari che ammetta validamente all'Università, ovvero un titolo universitario;
- b) Diploma di Baccalaureato biennale (vecchio ordinamento) o triennale (nuovo ordinamento) in Filosofia, ovvero Diploma biennale in Filosofia conseguiti presso una Facoltà filosofica ecclesiastica, oppure ancora attestato ufficiale di felice compimento del Biennio Filosofico presso Istituto approvato dalla competente Autorità ecclesiastica, contenente l'elenco delle discipline studiate e i voti in esse conseguiti. Se l'attestato viene giudicato dubbiamente soddisfacente, lo Studente dovrà essere sottoposto ad un esame/colloquio collegiale di controllo dal cui esito dipenderà la sua ammissione come Studente Ordinario o Straordinario con obbligo di studi ed esami integrativi, a tenore del documento *Pontifici Atenei Romani*, nn. 9-12;
- c) la conoscenza della lingua latina e greca, e di una lingua moderna scelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo.
 - § 2. Per l'iscrizione al secondo ciclo si richiede:
- a) il diploma di Baccalaureato in Teologia, conseguito con voto di almeno 8/10; oppure, previo esame di ammissione e le necessarie integrazioni, l'attestato di compiuto Biennio Filosofico e Quadriennio Teologico con voto medio di 8/10, a tenore del documento *Pontifici Atenei Romani*, nn. 13-16
- b) la conoscenza di una seconda lingua moderna di ceppo diverso da quella del primo ciclo, a norma del documento *Pontifici Atenei Romani: alcune norme da introdursi negli Statuti e/o Regolamenti*, n. 28.
- § 3. Per l'iscrizione degli Studenti Straordinari, Uditori e Ospiti si richiede una congrua preparazione culturale e l'autorizzazione del Preside che esaminerà la richiesta e fisserà i limiti e le modalità per la frequenza (cfr. *Statuti*, art. 8, § 2e).

Art. 28 - Primo ciclo

§ 1. Nell'ambito del primo ciclo i primi due anni sono dedicati a una solida formazione filosofica, necessaria per affrontare adeguatamente lo studio della teologia. Nei seguenti tre anni vengono insegnate agli Studenti le principali discipline teologiche in modo da presentare un'esposizione organica di tutta la dottrina cattolica, insieme con l'introduzione al metodo della ricerca scientifica.

- § 2. Tutte le discipline devono essere trattate con tale ordine, ampiezza e metodo proprio, da concorrere armonicamente ed efficacemente a dare agli Studenti una formazione solida ed organica in ambito filosofico e teologico.
- § 3. Siano chiaramente impartiti in primo luogo gli insegnamenti che riguardano il patrimonio acquisito della Chiesa. Le opinioni probabili e personali siano proposte modestamente come tali.

Art. 29 - Discipline del primo ciclo

- § 1. Le discipline principali o fondamentali e il minimo dei rispettivi crediti loro attribuiti, nel primo ciclo sono:
- a) Biennio Filosofico: Storia della Filosofia (26 ECTS); Filosofia sistematica, ossia Metafisica, Filosofia della natura, Filosofia dell'uomo, Filosofia morale e politica, Logica e Filosofia della conoscenza (44 ECTS).
- b) Triennio Teologico: Sacra Scrittura (36 ECTS); Introduzione alla Teologia, Teologia fondamentale, Ispirazione (9 ECTS); Teologia dogmatica (32 ECTS); Teologia liturgica e Teologia sacramentaria (33 ECTS); Teologia morale (22 ECTS); Patrologia, Storia della Chiesa e Archeologia cristiana (23 ECTS); Teologia spirituale, Teologia della vita consacrata e Teologia pastorale (9 ECTS); Diritto canonico (11 ECTS). Un ECTS corrisponde a 25 ore di lavoro dello studente, distribuite tra lezioni frontali, lavoro di gruppo, ricerca, studio personale, attività per la valutazione (7,5 ore di lezioni frontali e 17,5 ore di altre attività).
 - § 2. A queste si aggiungono altre discipline speciali e ausiliarie, e i seminari.

Art. 30 - Durata del primo ciclo

- § 1. Il primo ciclo si protrae per cinque anni o dieci semestri, con corsi di durata semestrale, normalmente distinti per anno e progressivi, integrati da corsi speciali, dal lavoro personale e di gruppo sotto la guida dei Professori e dalle esercitazioni di seminario.
- § 2. A coloro che, arrivati al Presbiterato, non intendono accedere al secondo ciclo e sono tenuti a frequentare l'Anno di Teologia Pastorale, l'Istituto offre, a norma di *Sapientia christiana* art. 74, una adeguata programmazione per tale anno.

Art. 31 - Secondo ciclo

- § 1. Nel secondo ciclo gli Studenti vengono avviati allo studio approfondito nel settore di specializzazione in Catechetica e si esercitano più compiutamente nell'uso del metodo della ricerca scientifica.
- § 2. Ciò avviene mediante l'insegnamento di discipline principali o fondamentali con apposite esercitazioni e seminari, compresa una esercitazione scritta secondo quanto determinato negli *Ordinamenti*.
- § 3. La specializzazione del secondo ciclo comporta l'iscrizione ad un determinato numero di corsi, secondo il piano di studio scelto dallo Studente, totalizzando complessivamente un numero di almeno 120 ECTS distribuiti nei semestri, ognuno dei quali avrà almeno 30 ECTS.

§ 4. In forza dell'Aggregazione saranno orientati all'UPS coloro che intendono proseguire nel dottorato o seguire specializzazioni presenti sia nella Facoltà di Teologia sia nelle altre Facoltà.

Art. 32 - Strutturazione dell'insegnamento di secondo ciclo

I corsi del secondo ciclo comprendono:

A - Corsi obbligatori

- 1. Corso introduttivo: Epistemologia catechetica.
- 2. *Area teologico-catechetica*: Teologia pastorale Teologia della catechesi Antropologia catechetica Storia della catechesi Pastorale giovanile Metodologia catechetica.
- 3. *Area teologico-liturgica*: Pastorale liturgica Catechesi e Liturgia Pastorale del linguaggio liturgico.
- 4. *Area delle scienze dell'educazione*: Antropologia culturale Introduzione alle scienze della comunicazione Pedagogia dei contesti educativi Metodologia della ricerca didattica Psicologia della religione Sociologia della religione Statistica e metodologia della ricerca positiva.

B - Corsi opzionali:

- 1. Area teologico-catechetica: Bibbia e Catechesi Dogma e Catechesi Morale e Catechesi Insegnamento della religione nelle scuole Catechesi degli handicappati Mass media, audiovisivi e Catechesi Organizzazione e legislazione catechistica Catechesi patristica Informatica per la pastorale.
- 2. Area teologico-liturgica: Questioni monografiche di Teologia liturgica Storia della Liturgia Catechesi e mistagogia nella Chiesa Orientale Animazione di gruppi e assemblee liturgiche Metodologia dell'espressione liturgico-musicale.
- 3. Area delle scienze dell'educazione: Filosofia dell'educazione Psicologia dell'interazione educativa Psicologia dell'apprendimento Dinamica di gruppo Questioni monografiche di Sociologia religiosa Questioni monografiche di comunicazione sociale Questioni monografiche di Pedagogia Questioni monografiche di Didattica Il sistema preventivo nei centri educativi Pedagogia vocazionale e orientamento Metodologia della direzione spirituale Psicologia evolutiva Insegnamento della religione cattolica nella scuola Legislazione scolastica e teoria della scuola Metodologia della ricerca didattica Pedagogia dei contesti educativi.

C - Tirocini:

Animazione di gruppi giovanili – Catechesi e pastorale liturgica – Comunicazione multimediale e catechesi – Metodologia catechetica: giovani.

D - Seminari

Due seminari con esercitazione scritta.

- NB 1. La lista dei corsi opzionali sopra riportata è solo indicativa: possono esservi aggiunti altri corsi della medesima area.
- 2. Di norma, i corsi sono di 3 ECTS, i seminari di 3 ECTS e i tirocini di 5 ECTS.

Art. 33 - Piano di studio di secondo ciclo

Lo Studente formula il suo piano di studio, che dovrà includere:

- a) le discipline comprese nei corsi obbligatori;
- b) due corsi opzionali per semestre:
- c) due seminari con esercitazione scritta;
- d) un tirocinio;
- e) un elaborato scritto per la Licenza.

Art. 34 - Durata e titolo del secondo ciclo

Il secondo ciclo si protrae per due anni o quattro semestri, nel corso dei quali, assieme ai corsi accademici stabiliti, vengono svolti due seminari con esercitazione scritta, un tirocinio guidato e un elaborato scritto finale o Tesi che dimostri che lo Studente ha ben appreso l'uso del metodo scientifico.

Art. 35 - Esami

- § 1. Per la validità e il riconoscimento dei singoli corsi frequentati lo Studente dovrà sostenere una prova di profitto che consisterà in un esame.
 - § 2. Ci sono di norma tre sessioni di esami: invernale, estiva e autunnale.

TITOLO SETTIMO GRADI ACCADEMICI

Art. 36 - Titoli accademici

- § 1. I titoli accademici di Baccalaureato in Teologia e di Licenza in Teologia con specializzazione in Catechetica vengono conferiti dall'UPS secondo le norme e le modalità seguite in conformità al Decreto di Aggregazione ed all'art. 49, § 1 della Costituzione Apostolica Sapientia christiana e dagli artt. 34-37 delle Norme Applicative.
- § 2. A conclusione del primo ciclo, lo Studente che avrà frequentato tutti i corsi e compiuto le esercitazioni e le ricerche prescritte, ed avrà superato le prove di esame per tutte le discipline ed i corsi e la prova conclusiva richiesta dagli *Ordinamenti*, conseguirà il grado accademico di Baccalaureato in Teologia.
- § 3. Per ottenere il titolo accademico di secondo grado si richiede che lo Studente abbia:
- a) frequentato i corsi e le esercitazioni prescritte secondo il piano di studio da lui stesso formulato;
 - b) superato le prove ed esami prescritti per tutti i corsi;
- c) presentato una ricerca scritta (= Tesi), elaborata con metodo scientifico (cfr. *Statuti*, art. 34);

- d) superato un esame orale riferito alla Tesi scritta, ed alcune discipline studiate, in cui dimostri di aver conseguito la formazione scientifica intesa dal secondo ciclo.
- § 3. I documenti autentici dei titoli accademici conseguiti vengono rilasciati dalla Segreteria Generale dell'UPS.

TITOLO OTTAVO BIBLIOTECA

Art. 37 - Biblioteca centrale e biblioteche speciali

- § 1. L'Istituto è fornito di una biblioteca centrale ben attrezzata e in continuo aggiornamento, in grado di rispondere alle necessità dei Docenti e degli Studenti.
- § 2. A integrazione della biblioteca centrale ed in stretto coordinamento con essa l'Istituto dispone di una biblioteca di psicologia.
- § 3. Il Prefetto della biblioteca è l'officiale preposto alle biblioteche (cfr. *Statuti*, art. 23).

TITOLO NONO AMMINISTRAZIONE ECONOMICA

Art. 38 - Amministrazione e gestione economica

- § 1. Per lo stato patrimoniale, i diritti di proprietà ed i mezzi economici, l'Istituto dipende dalla Ispettoria Salesiana Sicula, a norma del diritto comune e del diritto particolare della Società Salesiana di San Giovanni Bosco.
- § 2. Oltre al contributo dell'Ispettoria Salesiana Sicula, le entrate dell'Istituto sono costituite dai contributi economici e dalle tasse accademiche definite dal Consiglio di Direzione, d'accordo con la Facoltà di Teologia dell'UPS.
- § 3. La gestione economica dell'Istituto è affidata ad un Amministratore (cfr. *Statuti*, art. 23) che amministra secondo le indicazioni del Consiglio di Direzione e del Preside.
- § 4. L'onere finanziario verso la Facoltà aggregante consiste nella metà delle entrate delle tasse accademiche.

ORDINAMENTI

TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Gli Ordinamenti

- § 1. Per l'attuazione del diritto comune e degli *Statuti*, l'Istituto applica i presenti *Ordinamenti* stabiliti dagli Organismi accademici deputati a tale scopo dagli *Statuti*.
- § 2. Gli *Ordinamenti* dell'Istituto una volta promulgati non dovranno essere soggetti a revisione se non dopo un periodo di tre anni.

TITOLO SECONDO LA COMUNITÀ ACCADEMICA E IL SUO GOVERNO

Art. 2 - Consiglio di Direzione

(cfr. *Statuti*, art. 3, §§ 2-5)

Il Consiglio di Direzione si raduna almeno una volta all'anno e tutte le volte che il Provinciale dell'Ispettoria Salesiana Sicula lo giudicherà necessario.

Art. 3 - Rapporti tra Istituto aggregato e Facoltà di Teologia dell'UPS (cfr. *Statuti*, art. 4)

- § 1. Le funzioni di cui all'art. 4, § 2 degli *Statuti* saranno espletate dal Gran Cancelliere ordinariamente attraverso una comunicazione formale come un decreto o una ingiunzione accademica.
- § 2. Come da prassi, il Preside dell'Istituto invia annualmente al Decano della Facoltà di Teologia dell'UPS una relazione sull'andamento dell'anno accademico trascorso e sulle prospettive per il nuovo anno. Il Decano farà la visita dell'Istituto aggregato almeno una volta ogni tre anni.
 - § 3. La procedura della promozione di un Docente prevede i seguenti passi:
- a) il Consiglio d'Istituto aggregato propone alla Facoltà l'opportunità di avviare la promozione dei Docenti, presentando la documentazione richiesta (il curriculum del docente, l'elenco delle prestazioni di docenza e delle pubblicazioni, il giudizio del Consiglio sulla docenza e la collaborazione del Docente nell'Istituto) e segnalando eventuali Professori che potrebbero far parte della commissione esaminatrice degli scritti del candidato;

- b) il Consiglio di Facoltà di Teologia dell'UPS valuta la proposta e, tramite il Decano, informa il Preside dell'Istituto aggregato sull'opportunità o meno di procedere:
- c) se il Consiglio di Facoltà dell'UPS decide di dare corso alla pratica, nomina la commissione esaminatrice degli scritti del candidato, della quale farà parte, in via ordinaria, almeno un Professore segnalato dall'Istituto aggregato, il quale invierà il proprio giudizio al Presidente della commissione;
- d) il Consiglio di Facoltà dell'UPS esprime il suo assenso tenuto conto del parere del Consiglio dell'Istituto e della commissione esaminatrice.

Art. 4 - L'organismo collegiale studentesco: Assemblea degli Studenti (cfr. *Statuti*, art. 11)

- § 1. Ogni Assemblea degli Studenti è composta da tutti gli Studenti Ordinari del ciclo corrispondente e viene convocata dal Preside tutte le volte che egli lo riterrà opportuno o la convocazione verrà richiesta per iscritto da almeno un terzo dei suoi membri.
- § 2. Perché gli atti di un'Assemblea siano validi e le proposte siano prese in considerazione dai competenti Organi accademici, è richiesto che all'Assemblea prendano parte la metà più uno dei suoi membri e si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.
 - § 3. Le funzioni dell'Organismo collegiale degli Studenti sono:
- a) eleggere i Delegati al Consiglio d'Istituto, conformemente all'art. 8, § 1 dei presenti *Statuti*;
 - b) esaminare le questioni accademiche comuni agli Studenti.

TITOLO TERZO DOCENTI

Art. 5 - Prestazioni di cattedra

(cfr. *Statuti*, art. 12, §1.2)

- § 1. Nell'Istituto aggregato per cattedra si intende un complesso di prestazioni accademiche di docenza e di ricerca fondamentalmente omogeneo, determinabile nell'area specifica di cui si occupa l'Istituto. La cattedra così intesa implica un volume di impegni accademici (lezioni cattedratiche, seminari, tirocini, guida di elaborati scritti di baccalaureato e tesi di licenza, pubblicazioni scientifiche, ricerche) tale da esigere un Professore a tempo pieno.
- § 2. Titolare di cattedra è il Professore Ordinario; in quanto tale è tenuto a tutte le prestazioni previste dalla sua cattedra. Incaricato di cattedra è il Professore Straordinario e lo Stabilizzato.

Art. 6 - Organico dell'Istituto

§ 1. L'Istituto organizza la sua attività accademica mediante le seguenti cattedre (per un totale di 19 cattedre):

- 1. Sacra Scrittura I
- 2. Sacra Scrittura II
- 3. Teologia fondamentale e dogmatica I
- 4. Teologia fondamentale e dogmatica II
- 5. Teologia fondamentale e dogmatica III
- 6. Teologia morale e spirituale I
- 7. Teologia morale e spirituale II
- 8. Liturgia
- 9. Diritto Canonico
- 10. Patrologia
- 11. Storia della Chiesa
- 12. Teologia pastorale
- 13. Catechetica I
- 14. Catechetica II
- 15. Catechetica III
- 16. Scienze dell'Educazione
- 17. Scienze della Comunicazione
- 18. Filosofia I
- 19. Filosofia II
- § 2. Eventuali variazioni delle prestazioni di cattedra, nell'ambito di quanto disposto in *Ordinamenti* art. 5, § 1, richiedono l'approvazione del Consiglio d'Istituto.

TITOLO QUARTO ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 7 - Iscrizione e frequenza ai corsi

(cfr. *Statuti*, artt. 24-25)

- § 1. Per la prima iscrizione o immatricolazione si richiede la domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria dell'Istituto e corredata da:
- a) documento ufficiale del titolo di studio necessario ai corsi che si intendono frequentare;
 - b) lettera di presentazione del superiore ecclesiastico o religioso;
- c) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento delle tasse d'iscrizione e di frequenza, stabilite di anno in anno;
 - d) tre fotografie formato tessera su fondo chiaro.
 - § 2. Per l'iscrizione ai corsi successivi si richiede:
 - a) domanda di iscrizione su modulo fornito dalla Segreteria dell'Istituto;
- b) ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento delle tasse di iscrizione e di frequenza.
- § 3. Per continuare a frequentare l'Istituto come Ordinario, lo Studente del primo ciclo deve avere superato gli esami riguardanti tutte le discipline prescritte per gli anni di studio precedenti.

- § 4. Chi abbia iniziato gli studi teologici in altre sedi di studi ecclesiastici superiori, può continuarli o completarli nell'Istituto, alle seguenti condizioni:
- a) oltre ai documenti prescritti per l'ammissione, lo Studente interessato deve presentare gli attestati di studi teologici compiuti;
- b) dovrà inoltre supplire in tempo opportuno e secondo le modalità stabilite dal Consiglio d'Istituto, allo studio eventualmente mancante in quelle discipline che o non siano state insegnate, o lo siano state in maniera ritenuta insufficiente, oppure la cui equipollenza reale non consti al Consiglio d'Istituto. Delle dette discipline lo Studente dovrà sostenere il relativo esame.
- § 5. Le domande e la documentazione prescritta per le varie iscrizioni devono essere presentate in Segreteria entro i termini di tempo stabiliti dall'Istituto.
- § 6. Ad iscrizione avvenuta lo Studente riceve dalla Segreteria il libretto personale in cui vanno registrati i corsi frequentati, le firme di frequenza, i voti riportati, i gradi accademici conseguiti.
- § 7. Copia della documentazione ufficiale attinente l'iscrizione e i risultati degli esami va inviata annualmente alla Segreteria Generale dell'UPS nei tempi da essa indicati.

Art. 8 - Norme generali

(cfr. *Statuti*, artt. 28; 31)

- § 1. Le discipline saranno ordinate in modo tale da formare un corpo organico che serva alla solida ed armonica formazione degli Studenti, secondo le esigenze dei due cicli rispettivamente, e renda più facile la mutua collaborazione dei Docenti.
- § 2. L'insegnamento si svolga in modo che lo Studente possa arrivare gradualmente ad un adeguato approfondimento della materia, e insieme ad una sintesi personale della singole discipline, nell'ambito della ricerca scientifica, all'approfondimento del metodo di lavoro personale e in collaborazione, secondo le esigenze di ogni ciclo.
- § 3. Le lezioni sono una guida necessaria allo studio personale dello Studente, sia quanto ai contenuti (presentazione delle grandi linee della materia, approfondimento dei punti principali, spiegazione dei punti più difficili) sia quanto all'apprendimento.

Art. 9 - Discipline e corsi

(cfr. *Statuti*, artt. 29; 32)

- § 1. Le discipline si distinguono in principali o fondamentali, ausiliarie e complementari. Sono discipline principali quelle che riguardano immediatamente il fine proprio che ci si propone in ciascun ciclo. Sono discipline ausiliarie quelle che sono dirette ad una più adeguata trattazione delle principali. Sono discipline complementari quelle che contribuiscono a rendere più completa la preparazione scientifica o pastorale degli Studenti, secondo le esigenze dei tempi.
- § 2. Oltre ai corsi delle discipline principali e ausiliarie, sono obbligatori un certo numero di corsi complementari che lo Studente può scegliere tra quelli che l'Istituto propone.

- § 3. Per una vera iniziazione al metodo scientifico ed alla formazione scientifica hanno importanza fondamentale i seminari e le rispettive esercitazioni. Il seminario è diretto alla elaborazione di un tema o di un problema entro l'ambito delle discipline proprie insegnate nell'Istituto, ma senza oltrepassare i limiti dello stato attuale della ricerca.
- § 4. L'esercitazione di seminario tende ad applicare ad un tema concreto quanto si insegna nel seminario.
- § 5. Il numero dei seminari ed esercitazioni richiesti viene indicato annualmente per ciascun ciclo di studi.

Art. 10 - Frequenza

(cfr. *Statuti*, art. 22)

- § 1. L'iscrizione e la frequenza dei corsi complementari e dei seminari sono obbligatorie perché lo Studente Ordinario abbia diritto a sostenere gli esami, alla registrazione dei corsi ed al loro riconoscimento.
- § 2. La frequenza ai corsi, seminari e tirocini è obbligatoria. Allo Studente che in qualsiasi modo, anche discontinuo, perda le lezioni per la durata corrispondente ad un terzo dell'intero semestre, tale semestre non può essere ritenuto valido ai fini della frequenza e degli esami. Analogo trattamento ai fini dei singoli esami è previsto per lo Studente che perda un terzo delle lezioni di un singolo corso, o che non abbia tempestivamente soddisfatto alle prestazioni indicate dal Docente (lavori scritti, colloqui, ed equivalenti). Per le assenze prolungate a causa di forza maggiore, la decisione viene presa, caso per caso, dal Consiglio d'Istituto.
- § 3. L'iscrizione ad un seminario e alla relativa esercitazione importa l'obbligo della presenza alle sedute del seminario (pena la perdita del riconoscimento) e l'impegno al lavoro che esso richiede, nei tempi e nei modi concordati con il Docente che presiede il seminario ed il lavoro di esercitazione da consegnarsi entro i limiti prescritti. Lo Studente che abbia debitamente soddisfatto queste prestazioni, una volta ottenuta l'approvazione dell'esercitazione scritta, riceverà il riconoscimento ed il voto del seminario senza ulteriore esigenza di esame.

TITOLO QUINTO ESAMI

Art. 11 - Esame conclusivo del primo ciclo

- § 1. La prova conclusiva del primo ciclo consiste nello svolgimento di un tema scritto e in una prova orale davanti ad una Commissione di tre Docenti, nella quale lo Studente dimostri di avere acquisito una sostanziale visione di insieme di tutta la teologia e una preparazione sufficiente e metodologicamente fondata.
- § 2. L'elaborato scritto e la prova orale verranno valutati dalla Commissione esaminatrice con voti distinti; la media di essi costituisce il voto della prova di grado.

- § 3. In alternativa, lo Studente può produrre un lavoro scritto di carattere sintetico e complessivo a partire da uno dei principali argomenti di tutta la teologia, scelto tra quelli a suo tempo assegnati dal Consiglio d'Istituto su proposta dei Docenti di Teologia fondamentale, di Teologia dogmatica, Teologia liturgica, Teologia morale, Sacra scrittura, preparato durante il terzo anno sotto la guida del Docente che ha proposto il tema.
- § 4. Lo Studente deve essere in grado di giustificare davanti ad una Commissione, costituita dal Docente relatore, da un Correlatore e dal Presidente di Commissione, le asserzioni dottrinali espresse nel suo lavoro, valutandone le implicanze in rapporto all'insieme delle discipline teologiche, in modo da dimostrare d'aver acquisito una sostanziale visione d'insieme.

Art. 12 - Esame conclusivo del secondo ciclo

- § 1. L'esame conclusivo del secondo ciclo comprende un'esercitazione scritta e un esame orale comprensivo.
- § 2. L'esame comprensivo di Licenza comprende la difesa della tesi di fronte a una Commissione con la discussione di temi della specializzazione comunque implicati in tale esercitazione scritta. La Commissione, nominata dal Preside, è composta da tre Docenti, che sono rispettivamente il presidente, il moderatore e il correlatore della tesi.
- § 3. La difesa orale ha il carattere di prova conclusiva; si richiede perciò che si sia precedentemente soddisfatto a tutte le altre prestazioni del proprio piano di studio.
- § 4. Il moderatore della tesi e il correlatore sono tenuti ad esprimere per iscritto la valutazione dell'elaborato con relativo voto. La difesa orale è valutata da tutti e tre i Docenti che formano la Commissione, mediante un voto distinto da quello della tesi. Il voto risultante dalla media costituisce il voto definitivo della prova di grado, particolarmente rilevante nella media finale di Licenza.

Art. 13 - Esami delle discipline

(cfr. Statuti, art. 35)

- § 1. La forma degli esami può essere o solo orale o solo scritta. Salvo disposizioni generali al riguardo (come per gli esami di grado), è competenza del Docente proporre, d'intesa con il Preside, la forma concreta dell'esame delle singole discipline. Per quelle parti del programma ritenute secondarie o integrative, il Docente può proporre, d'intesa con il Preside, eventuali prestazioni (colloquio, lavoro scritto o equivalenti) di cui si terrà conto nel voto conclusivo di esame in quella disciplina.
- § 2. Le sessioni invernale ed estiva degli esami iniziano dopo la conclusione rispettivamente del primo e del secondo semestre; quella autunnale in tempi opportunamente indicati nel Calendario dell'Istituto. Gli esami sostenuti fuori delle sessioni e non autorizzati dal Preside non sono validi.
- § 3. Per essere ammessi ad ogni singolo esame si richiede che lo Studente interessato:

- a) abbia frequentato le lezioni del corso o sedute del seminario o tirocinio rispettivo ed abbia soddisfatto a tutte le prestazioni accademiche previste. La frequenza deve essere attestata dalla firma del Docente che ha tenuto il corso o il seminario o il tirocinio, apposta sul libretto dello Studente;
- b) presenti, entro il tempo stabilito dalla Segreteria, la domanda scritta nella quale sia ben precisata la disciplina e la sessione in cui chiede di essere esaminato;
- c) se è Studente Ordinario del primo ciclo, abbia superato tutti gli esami riguardanti le discipline prescritte per gli anni precedenti.
- § 4. Lo Studente dovrà presentarsi all'esame (orale o scritto) con il libretto personale.
- § 5. Gli Studenti sono liberi di rinviare l'esame di ogni disciplina da una sessione all'altra nel medesimo anno accademico. Coloro che nella sessione autunnale non raggiungessero la sufficienza, dovranno ripetere l'esame nella sessione invernale seguente.
 - § 6. Un esame superato non può essere ripetuto.
- § 7. La votazione è espressa in trentesimi. La promozione richiede una votazione di almeno 18/30. Per il conseguimento dei gradi accademici si richiede la promozione nella prova scritta e in quella orale.

Art. 14 - Voto finale dei due cicli

- § 1. Per la votazione del Baccalaureato si calcola la media finale ponderata, in cui entrano i seguenti fattori, qualificati dai rispettivi coefficienti:
- a) voto medio dei corsi dei tre anni di teologia del ciclo di studi (con coefficiente 5);
 - b) voto del seminario di esercitazione (con coefficiente 2);
- c) voto definitivo della prova del Baccalaureato (cfr. *Ordinamenti*, art. 11, § 2) (con coefficiente 3).
- § 2. Per la votazione della Licenza di specializzazione si calcola la media finale ponderata, in cui entrano i seguenti fattori qualificati dai rispettivi coefficienti:
 - a) media finale dei corsi e dei tirocini (con coefficiente 3);
 - b) media finale dei seminari (con coefficiente 3);
- c) media dei voti dell'esercitazione scritta e dell'esame conclusivo (con coefficiente 4: cfr. *Ordinamenti*, art. 12, § 4).
 - § 3. I voti e le qualifiche impiegati sono:
 - da 66/110 a 67/110: probatus;
 - da 77/110 a 87/110: bene probatus;
 - da 88/110 a 98/110: cum laude probatus;
 - da 99/110 a 109/110: magna cum laude probatus;
 - 110/110: summa cum laude probatus.

Art. 15 - Certificati

(cfr. *Statuti*, art. 36)

Il rilascio di certificati di studio, attestati di frequenza e di iscrizione, compete alla Segreteria dell'Istituto.